



primo, senza che vi sia bisogno di ricorrere alla tutela lavoristica e quindi all'intimazione del licenziamento" e che "in tema di società cooperativa di produzione e lavoro, nel caso di accertata illegittimità del provvedimento espulsivo del socio - cui consegue automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro [.....]- trova applicazione l'art. 18 della L. 20.05.1970 n. 300, con ripristino sia del rapporto associativo che di quello lavorativo".

#### MOTIVI della DECISIONE

Giova premettere che il lodo arbitrale viene qui in considerazione quale "prova scritta" del fatto costitutivo su cui fonda il credito azionato in monitorio, ragione per la quale non è ravvisabile pregiudizialità logico giuridica tra questo procedimento e quello di impugnativa del lodo.

In questo procedimento, infatti, si deve verificare se a norma di legge - e non dell'opinamento dell'arbitro, la cui sentenza non è vincolante - la ricostituzione del rapporto associativo possa automaticamente reintegrare il socio lavoratore nel rapporto mutualistico di lavoro alle dipendenze della società opponente e, pertanto, assicurargli, inter alia, l'indennità sostitutiva del correlato diritto.

La risposta è negativa.

La legge (n.142/2001 art. 5, comma 2) prevede solo che l'esclusione dalla società determini l'automatico scioglimento del rapporto mutualistico di lavoro, non anche la reintegrazione ipso iure in quest'ultimo per l'ipotesi in cui gli effetti della delibera di esclusione siano inibiti per mano giudiziale.

Anzi, con l'automatico scioglimento del rapporto mutualistico la legge prevede(rebbe) l'inapplicabilità dell'art. 18 stat.lav. ("ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo", L. n. 142 cit., art. 2, comma 1) e, quindi, l'applicabilità della tutela obbligatoria ex L. n. 604/1966 (a norma della quale la reintegrazione è in facoltà del datore di lavoro e in luogo della stessa nessuna opzione può esercitare il lavoratore).

Vero che la giurisprudenza della cassazione riconosce superabile la predetta preclusione con la impugnazione dell'atto risolutorio avanti al giudice del lavoro, competente funzionalmente in materia di licenziamento e, per connessione, ex art. 40 comma 3 c.p.c., sul rapporto associativo.

Vero anche, però, che il formante giurisprudenziale certamente non autorizza a ritenere che la tutela reale del posto di lavoro derivi automaticamente dall'annullamento della delibera di esclusione dalla società e, pertanto, sia sufficiente a concluderla una sentenza "dichiarativa" e non sia, viceversa, necessaria una statuizione giudiziale di condanna.

Tanto, invece, parrebbe aver ritenuto l'arbitro - nella cui statuizione non è ravvisabile alcuna "condanna" - onde aggirare il chiaro divieto ex art. 806 c.p.c. ("Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro"), divieto che gli impediva di disporre la reintegrazione, come pure qualunque delle altre "tutele" previste dall'art. 18 cit..

Pertanto, non potendosi ritenere sussistente il diritto alla reintegrazione del lavoratore - perché tanto non

prevede la legge e tanto non può derivarsi da una statuizione giudiziale quanto meno ambigua e ancora sub iudice - non ha fondamento il fatto costitutivo del diritto (opzione) all'indennità sostitutiva e la domanda a tal fine azionata in monitorio deve essere rigettata.

Lo stesso dovrebbe dirsi con riguardo alla domanda risarcitoria avente ad oggetto le retribuzioni - dodici mensilità - non percepite dalla data della delibera di esclusione a quella in cui la sentenza arbitrale avrebbe deciso la reintegrazione del lavoratore (rectius, dichiarato "ricostituito" il rapporto mutualistico di lavoro).

Detta domanda, che si vorrebbe effetto, altrettanto automatico, dell'art. 18, comma 4, cit. - ma sulla quale l'arbitro nulla ha pronuciato, neppure nella forma ambigua escogitata per la reintegrazione - era oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, il giudice del monitorio la rigettava, ma il convenuto opposto la reintroduceva in "riconvenzionale" con la memoria difensiva.

Pertanto, prima ancora che infondata, la domanda va giudicata inammissibile perché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto, attore in senso sostanziale, può esperire unicamente una domanda riconvenzionale che radichi sulla - nella specie, insussistente - riconvenzionale avversaria (dell'opponente, convenuto in senso sostanziale).

In definitiva, dunque, previa revoca del monitorio, va riconosciuto il solo diritto dell'attore sostanziale a ricevere, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva del preavviso essendone ex adverso incontestata sia la debenza che il quantum liquidato in monitorio.

Le spese di giudizio seguono la parziale soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 61/2018 emesso da questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro nel procedimento r.g. n. 80/2018 e, in parziale accoglimento della domanda azionata in monitorio, per indennità sostitutiva del preavviso dovuta in dipendenza della cessazione del rapporto mutualistico di lavoro, dichiara tenuta e condanna

soc.coop. a corrispondere in favore di la somma di euro 13.286,65,  
oltre interessi e rivalutazione monetaria da maggio 2016;

in parziale accoglimento dell'opposizione rigetta nel resto;

dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spinta da contro  
soc.coop.;

dichiara tenuta e condanna soc.coop. alla rifusione delle spese di giudizio di  
che per soccombenza parziale liquida in euro 3.300,00, oltre rimborso forfettario

spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Piacenza 14.7.2020

Il giudice del lavoro Ricci Filippo